

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N.67-31506/2017

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi relativa al progetto di "Rinnovo con variante al piano di coltivazione e recupero ambientale della coltivazione con approfondimento delle quote di scavo della cava di diorite".

COMUNE: Vico Canavese

PROPONENTE: BROCCO EMILIO sas

Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 18/07/2017 la Sig.ra Oberto Tarena Ilde in qualità di legale rappresentante della Ditta BROCCO EMILIO sas - con sede legale in Lessolo (TO), Via Mario Franza n. 1 e Codice Fiscale 10790550015 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e art. 19 del Dlgs 152/2006 e smi, relativamente al progetto di "*Rinnovo con variante al piano di coltivazione e recupero ambientale della coltivazione con approfondimento delle quote di scavo della cava di diorite*" in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.
- con nota prot. n. 95457 del 03/08/2017, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi

1/8

- forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- il 14/09/2017 i tecnici del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive e del Servizio Tutela a Valutazioni ambientali hanno eseguito un sopralluogo nel sito di cava;
 - con nota n.110682 del 1.9.2017 del Servizio Tutela a Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino sono stati richiesti i seguenti elaborati integrativi, al fine di meglio valutare gli impatti del progetto sulle diverse componenti ambientali
 - presentazione di fotoinserimento - render della cava viste da valle con differenti prospettive:
 - nella situazione attuale,
 - nella situazione di massimo scavo senza recupero ambientale,
 - con recupero ambientale agli anni 1, 5 e 10
 - e valutazione di un'eventuale proposta progettuale alternativa al fine di mitigare l'impatto visivo.
 - caratterizzazione del soprassuolo forestale presente nell'area oggetto di scavo (area a SUD dell'attuale fossa di cava e di cui viene prevista l'asportazione).
 - descrizione delle operazioni di scavo per l'asportazione del materiale detritico misto presente sul limite SUD scavo (area a SUD dell'attuale fossa di cava e di cui viene prevista l'asportazione).
 - La documentazione integrativa è pervenuta in data 19/10/2017 (prot. CM n. 0125094 del 19/10/2017).

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento è soggetta alla L.R. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" nonché al D.Lgs. n. 42/2004 relativo al vincolo paesaggistico-ambientale.
- il progetto consiste nell'approfondimento di una cava già autorizzata con Deliberazione della Giunta Comunale di Vico Canavese del 04.03.2009 e successiva autorizzazione per area in stralcio n. 4949/6 del 24.11.2015 ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. (ora abrogata dalla LR 23/2016 e smi).
- la necessità di tale variante nasce dal fatto che in corso d'opera è emerso un diverso andamento della roccia dioritica rispetto a quanto previsto nel progetto precedentemente autorizzato. Da tale problematica scaturisce, quindi, la necessità della Ditta istante, di ricercare una diversa direzione di approvvigionamento del materiale di elevate caratteristiche geotecniche.
- la variante in progetto prevede:
 - realizzazione di approfondimento del piano finale di scavo anziché estensione laterale della coltivazione verso Ovest come previsto dal progetto precedentemente

- autorizzato;
- conseguente riduzione della superficie che sarà interessata dal taglio di vegetazione boschiva;
 - adeguamento dell'evoluzione dei lavori al nuovo andamento della coltivazione;
 - adeguamento del recupero ambientale alle nuove morfologie (le tipologie ambientali di recupero non subiranno variazioni sostanziali);
- La superficie in disponibilità non subirà variazioni così come la tecnica di abbattimento.
- L'istanza è inoltrata allo scopo di proseguire e completare la coltivazione del giacimento in oggetto prevedendo:
- la prosecuzione della coltivazione mediante solo approfondimento del piazzale principale di cava fino ad una quota di fondo scavo di 902,50 m s.l.m. e la prosecuzione del fronte di cava in direzione Sud - Ovest;
 - una durata complessiva del piano di coltivazione pari a 10 anni;
 - l'estrazione di totali 48.000 m³ di materiale litoide comprendente anche la copertura detritica;
 - una superficie in disponibilità pari a circa 97.700 m², una superficie destinata all'attività estrattiva e comprensiva delle aree di servizio complessivamente pari a circa 29.000 m² (di cui 5.500 m² riguardano le aree effettivamente interessate dalla coltivazione);
 - il taglio di superficie arborea in concomitanza con l'ampliamento del fronte di coltivazione in direzione Sud-Ovest pari ad una superficie di circa 1.270 m²;
 - l'utilizzo di una metodologia di scavo che prevede l'abbattimento con la c.d. "tecnica mista" consistente nell'impiego del filo diamantato e dell'esplosivo;
 - il recupero ambientale dell'area ad indirizzo naturalistico mediante il rimodellamento morfologico, l'inerbimento e l'impianto di specie arboree e arbustive delle superfici che via via raggiungono la configurazione finale di progetto, anche attraverso l'adozione di moderne tecniche di ingegneria naturalistica.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 109781 del 20/09/2017 del Servizio Viabilità 3 della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 012820 del 19/09/2017 del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- ai fini della realizzazione del progetto è necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi LR 23/2016 e s.m.i., da presentarsi secondo le modalità e i contenuti del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2/10/2017 n. 11/R, "Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n.23/16 in materia di attività estrattive". In particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del detto Regolamento, la domanda per l'autorizzazione all'attività estrattiva, debitamente compilata secondo il modello di cui all' allegato A1, dovrà essere presentata direttamente alla Città Metropolitana di Torino; inoltre dovranno essere debitamente compilati e allegati i modelli di cui agli allegati B e C e allegata la documentazione elencata all'allegato D.
- In relazione alla previsione progettuale di eliminare delle superfici boscate soggette a vincolo di cui al Dlgs 42/2004, in fase di presentazione del progetto ex L.R. 23/2016 il proponente dovrà provvedere anche alla predisposizione del cosiddetto "progetto di compensazione" che dovrà essere allegato all'istanza di autorizzazione paesaggistica, costituendo requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- Nella Variante del Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana Valchiusella, l'area in oggetto risulta destinata ad attività estrattiva (AE) ed è normata dall'art. n. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione, che riporta la regolamentazione delle attività estrattive nel territorio della Comunità montana. Il Consiglio Comunale di Vico Canavese, con verbale n. 2 in data 11/02/2014 ha approvato il progetto definitivo della revisione generale del P.R.G.I. Come si evince dallo stralcio della Tavola D.3, nella Variante vigente, l'area in oggetto risulta destinata ad attività estrattiva (AE) ed è normata dall'art. n.28 delle Norme Tecniche di Attuazione che riporta la regolamentazione delle attività. Pertanto l'attività in progetto non necessita di procedura di variante urbanistica del PRGC.

Vincoli

- l'area interessata dall'attività in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- l'area oggetto dell'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 e LR 45/89;

3. dal punto di vista progettuale, ambientale e paesaggistico

- con nota n. 110682 del 1.9.2017 del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, sono stati richiesti alcuni elaborati integrativi, al fine di meglio valutare gli impatti del progetto sulle diverse componenti ambientali;
- da quanto si evince dalla Relazione integrativa le operazioni di scavo per l'asportazione del materiale detritico presente sul limite Sud dell'attuale area di cava, avranno inizio a partire

dalla seconda metà del primo quinquennio. Nel primo quinquennio è previsto l'ampliamento dell'attuale piazzale di cava al fine di ottenere un unico piano di fondo scavo ad una quota media di 910,50 m s.l.m. L'ampliamento in questo settore prevede il taglio della vegetazione, l'asporto e la movimentazione della coltre di copertura, e successivamente la coltivazione del giacimento. Durante il secondo quinquennio, la prosecuzione delle operazioni di coltivazione, prevede un successivo ribasso di 8 m, per raggiungere la quota finale 902,50 m s.l.m., da realizzarsi attraverso l'asportazione di una seconda porzione di materiale detritico costituente la scarpata naturale presente a Sud. Questo scavo sarà preceduto, come già indicato prima, da un secondo taglio della vegetazione ed un successivo scotico della coltre superficiale.

- dal fotoinserimento presentato, in particolare dal punto visuale n. 3 – Meugliano, si evince una marcata differenza tra l'impatto visivo allo stato attuale, dove la cava è perlopiù nascosta dalla folta vegetazione esistente, e l'impatto visivo che si determinerebbe nella situazione di massimo scavo, dove il fronte di cava rimarrebbe notevolmente visibile, nonostante la mitigazione del recupero ambientale.
- la fotosimulazione evidenzia pertanto un marcato impatto visivo derivante dall'eliminazione della scarpata vegetata nel lato sud e dall'approfondimento della coltivazione.
- al fine di mitigare tale impatto, nel limite sud dell'attuale area di cava, dovrà pertanto essere mantenuta in posto una porzione adeguata dell'attuale parte di versante, che maschera da valle i fronti di cava, mantenendone anche l'attuale soprassuolo forestale. Tale porzione/setto di mascheramento dovrà essere adeguatamente dimensionata.
- Nel progetto esecutivo, da presentarsi ex LR 23/2016, dovranno essere modificate, alla luce di quanto richiesto al punto precedente, le planimetrie di stato finale e di recupero ambientale, nonché i volumi di scavo e la quantificazione degli interventi di recupero ambientale; inoltre dovranno essere allegate idonee sezioni e verifiche di stabilità relative al dimensionamento di tale porzione/setto di mascheramento.

Rumore e emissioni in atmosfera

- la richiesta di mantenimento della porzione/setto di mascheramento sopra riportata potrà favorire anche la mitigazione dell'impatto acustico e della dispersione delle polveri sull'area circostante ;

Ritenuto che:

- le informazioni fornite siano sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- l'intervento in oggetto verrà realizzato all'interno di un'area già adibita ad attività estrattiva, senza variazioni sostanziali delle modalità tecniche e operative;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, fatto salvo quanto sotto specificato;

- al fine di mitigare l'impatto paesaggistico ed ambientale dovrà essere mantenuta in posto una porzione adeguata dell'attuale parte di versante, che maschera da valle i fronti di cava, mantenendone anche l'attuale soprassuolo forestale. Tale porzione/setto di mascheramento dovrà essere adeguatamente dimensionata.
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati

Ritenuto di poter escludere, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni ambientali:

Condizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- a) (condizione verificata dalla Città Metropolitana di Torino) nel limite sud dell'attuale area di cava dovrà essere mantenuta in posto una porzione adeguata dell'attuale parte di versante che maschera da valle i fronti di cava, mantenendone anche l'attuale soprassuolo forestale. Tale porzione/setto di mascheramento dovrà essere adeguatamente dimensionata;
- b) (condizione verificata dalla Città Metropolitana di Torino) nel progetto esecutivo, da presentarsi ex LR 23/2016, dovranno essere modificate, alla luce di quanto richiesto al punto precedente, le planimetrie di stato finale e di recupero ambientale, nonché i volumi di scavo e la quantificazione degli interventi di recupero ambientale; inoltre dovranno essere allegate idonee sezioni e verifiche di stabilità relative al dimensionamento di tale porzione/setto di mascheramento;
- c) (prescrizione verificata dalla Regione Piemonte) in relazione alla previsione progettuale di eliminare delle superfici boscate soggette a vincolo di cui al Dlgs 42/2004, in fase di presentazione del progetto ex L.R. 23/2016 il proponente dovrà provvedere anche alla predisposizione del cosiddetto "progetto di compensazione" che dovrà essere allegato all'istanza di autorizzazione paesaggistica, costituendo requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione stessa;

Adempimenti

1. contestualmente alla presentazione del progetto definitivo ex LR 23/2016 e s.m.i, alla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Dlgs 152/2006 e s.m.i dovrà essere presentata una

“**relazione di ottemperanza**” in formato elettronico contenente i riferimenti per il riscontro puntuale delle condizioni ambientali sopra indicate alle lettere a) , b) e c);

2. all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, e alla Città Metropolitana dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere eventuali controlli in fase di realizzazione del progetto.

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi “Norme in materia ambientale”
- il Dlgs 16 giugno 2017, n. 104
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98 e smi, il progetto di “*Rinnovo con variante al piano di coltivazione e recupero ambientale della coltivazione con approfondimento delle quote di scavo della cava di diorite*” presentato in data 18/07/2017 dalla Sig.ra Oberto Tarena Ilde in qualità di legale rappresentante della Ditta BROCCO EMILIO sas - con sede legale in Lessolo (TO), Via Mario Franza n. 1 - Codice Fiscale 10790550015, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di esclusione espresse in premessa e all'esito positivo della verifica della “relazione di ottemperanza” presentata secondo quanto disposto al punto n. 1 degli adempimenti, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Dlgs 152/2006 e smi.

AVVERTE

Che eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione, nonché la mancata presentazione della “Relazione di ottemperanza”, di cui alla al punto 1), comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 29 del Dlgs 152/2006.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 17.11.2017

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina